

Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento per le transazioni finanziarie

Gianni Bitetti

12 novembre 2020



ECONOMY

Why Are Companies Sitting on So Much Cash?

by [Kristine W. Hankins](#) and [Mitchell Petersen](#)

January 17, 2020



Nasdaq

MARKET ACTIVITY NEWS + INSIGHTS

SPONSORED BY

Nasdaq

Ready to make a trade? Find a broker who's right for you

STOCKS

Cash Is King --- Never More So Than Now

CONTRIBUTOR
Al Root — [Barrons](#)

PUBLISHED
MAR 18, 2020 1:

La crescente attenzione per le operazioni finanziarie

- Diversi i motivi:
 - rilevanza delle transazioni di natura finanziaria per i gruppi multinazionali in termini di strategicità ed importi;
 - accresciuta consapevolezza da parte di Autorità Fiscali e contribuenti;
 - *credit crunch*;
 - requisiti regolatori per gli operatori finanziari;
 - Covid-19.

Alcune tipiche operazioni finanziarie



Focus

- Pianificazione TP
- Documentazione TP
- *Compliance*
- Assistenza in verifiche fiscali (TP / *international tax*)
- MAP / APA

La recente *Guidance OCSE*

- Nel mese di febbraio l'OCSE ha pubblicato l'atteso report “*Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions*”, a conclusione del percorso avviato nell'ambito del **progetto BEPS**, in merito all'individuazione di una serie di principi utili per lo svolgimento di analisi e considerazioni, in tema di prezzi di trasferimento, riguardo **transazioni di natura finanziaria**.

La recente *Guidance OCSE*: focus

- **Definizione accurata della transazione e alternative realisticamente disponibili** per tutti i soggetti coinvolti nella transazione infragruppo.
- Remunerazione – delle parti coinvolte – commisurata al **rischio** effettivamente assunto (e gestito) nella transazione.
- Determinazione del **merito creditizio**.

La recente *Guidance OCSE*: la definizione accurata della transazione

- La definizione accurata della transazione deve costituire la base di ogni analisi.
- Per ciascuna tipologia di transazione vanno individuati i principali elementi – sia formali che fattuali – da considerare per la sua corretta delineazione, la definizione del *pricing* e la valutazione dell'allineamento della sostanza (da ricondurre anche alla reale volontà delle parti coinvolte) rispetto alla forma.

La recente *Guidance OCSE*: le alternative realisticamente disponibili

- Trattasi delle diverse alternative – a disposizione del contribuente – che consentono di raggiungere un obiettivo, al fine di valutare la razionalità commerciale della scelta effettuata.
- In relazione ai soggetti coinvolti, è necessario quindi valutare l'esistenza di alternative che avrebbero consentito agli stessi di perseguire i medesimi obiettivi raggiunti per il tramite della transazione infragruppo effettuata.
- Detta previsione è volta a individuare elementi utili a valutare se, in circostanze comparabili, soggetti indipendenti avrebbero adottato i medesimi comportamenti.

La recente *Guidance OCSE*: il merito creditizio (1 di 4)

- Il merito creditizio, indicatore rappresentativo dell'affidabilità economica e finanziaria di un soggetto, rappresenta un punto cardine delle analisi.
- Quanto più elevato è tale indicatore, tanto maggiore è l'affidabilità del soggetto e, conseguentemente, minore il rischio ad esso associato.
- La valutazione del merito creditizio di un soggetto nei confronti del quale si effettua un investimento si riflette sui tassi di interesse a questo applicati nell'ambito di operazioni di finanziamento: un più elevato merito creditizio corrisponde, di norma, all'applicazione di un minor tasso d'interesse.

La recente *Guidance OCSE*: il merito creditizio (2 di 4)

- Emerge l'assenza di una posizione netta dell'OCSE in merito alla maggiore rilevanza del *rating* di gruppo o *stand alone* del soggetto testato nella determinazione del *rating* da considerare ai fini di una data analisi.
- Pare inoltre messa in discussione l'affidabilità delle analisi effettuate con l'ausilio dei cd. *credit rating tools*, poiché basati su algoritmi e processi potenzialmente non trasparenti, nonché su dati finanziari potenzialmente non *arm's length*, che potrebbero impattare sui risultati dell'analisi.

La recente *Guidance OCSE*: il merito creditizio (3 di 4)

- In situazioni di assenza di una garanzia (infragruppo) esplicita e formalmente rilasciata, la posizione dell'OCSE, nel *report* come già nell'ultima versione delle Linee Guida, è netta nel riconoscere la possibile rilevanza del cd. supporto implicito.
- Quest'ultimo è l'effetto positivo (*incidental benefit*) che può impattare sul merito creditizio di un soggetto stante la mera appartenenza a un gruppo (*passive association*).
- Quanto sopra non è da non considerare alla stregua di un servizio per il quale sia dovuta una remunerazione.

La recente *Guidance OCSE*: il merito creditizio (4 di 4)

- È possibile concludere ipotizzando che l'OCSE propenda per una valutazione di merito creditizio di tipo *stand-alone*, «aggiustato» per il supporto implicito.
- Il merito creditizio *stand alone* dovrà essere quindi debitamente aggiustato tramite la valorizzazione del supporto implicito sulla base delle indicazioni pubblicamente rese pubblicamente disponibili dalle agenzie di *rating*, sebbene le stesse non siano esplicitamente richiamate nel *report*.

La recente *Guidance OCSE*: le transazioni

- Finanziamenti infragruppo
- *Cash-pooling*
- *Hedging*
- Garanzie
- *Captive insurance*

La recente *Guidance* OCSE: i finanziamenti

- La determinazione del ***credit rating*** è seguita dall'analisi dei fattori che potrebbero impattare sul *pricing* della transazione (e.g. durata, presenza di garanzie o clausole di subordinazione).
- La valutazione delle **alternative realisticamente disponibili** in termini di impiego / reperimento dei fondi assume inoltre un ruolo chiave, tenuto anche conto della valutazione della capacità d'indebitamento del *borrower*.

La recente *Guidance OCSE*: i finanziamenti

- Il **CUP** è il metodo privilegiato per la valutazione del *pricing* di un finanziamento ed è fatta salva la possibilità di ricorrere a dati relativi a transazioni che coinvolgano anche soggetti non indipendenti, mentre in nessun caso le cd. *bank offers* – alla stregua di transazioni meramente ipotetiche – sono considerate affidabili evidenze di condizioni di libera concorrenza.
- Fra gli altri metodi proposti ove il CUP non sia applicabile, il *report* cita il metodo cd. del *cost of funds*, che si basa sul costo sostenuto dal *lender* per l'**approvvigionamento di risorse finanziarie**. Vanno tuttavia individuati le evidenti connessioni tra le fonti e gli impieghi.

La recente *Guidance OCSE*: il *cash-pooling*

- Strumento di **gestione della tesoreria** utilizzato dai gruppi per la creazione di sinergie grazie alla efficiente gestione accentrata della liquidità e la razionalizzazione dei costi bancari di gruppo.
- Tutti i partecipanti dovrebbero beneficiare dalla partecipazione al *pool* grazie all'allocazione delle **sinergie**, e la partecipazione al *pool* dovrebbe costituire, in presenza di soggetti partecipanti con differente merito creditizio, la migliore opzione disponibile per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti da tutte le parti coinvolte.

La recente *Guidance OCSE*: il *cash-pooling*

- Ai fini dell'accurata delineazione della transazione, è necessario che sia individuato il **ruolo di ciascun soggetto**. In particolare è fondamentale comprendere se al *cash pool leader* debba essere attribuito un mero ruolo di *service provider*, ovvero se le funzioni da esso svolte siano più ampie e comprendano l'assunzione di rischi finanziari in relazione alla liquidità accentrata in seno al *pool*.
- Nella delineazione della transazione è fondamentale verificare se le posizioni di debito e di credito detenute dai partecipanti siano **effettivamente** in linea con le logiche di un *cash pooling*.

La recente *Guidance OCSE*: il *cash-pooling*

- Viene sottolineata l'importanza che i partecipanti beneficino di condizioni migliori rispetto a quelle che troverebbero applicazione in assenza del *cash pooling*.
- Nessuna indicazione è fornita in merito alla modalità di determinazione dei tassi d'interesse, la rilevanza del merito creditizio dei soggetti coinvolti, le modalità di allocazione delle sinergie, la gestione pratica di tematiche (anche molto attuali) quali la presenza sui mercati di tassi negativi.

La recente *Guidance OCSE*: il *cash-pooling*

- In assenza di indicazioni puntuali può essere utile rifarsi a quanto richiamato dal cd. caso *ConocoPhillip* che evidenzia l'esigenza di procedere ad una **allocazione puntuale dei benefici** derivanti dalla compartecipazione di diversi soggetti correlati ad un *cash pooling* avuto riguardo alle peculiarità (tra le quali, indubbiamente, il merito creditizio del singolo partecipante al *pool* riveste un ruolo cruciale) ascrivibili a ciascun partecipante.

La recente *Guidance OCSE: l'hedging*

- Frequente l'uso di strumenti di *hedging* per mitigare la **volatilità** di una serie di elementi, quali la valuta o il prezzo di una *commodity*.
- Da individuare in maniera chiara il soggetto che *(i)* **assume** le decisioni circa la tipologia di strumento finanziario e *(ii)* **beneficia** direttamente della protezione offerta dallo strumento.

La recente *Guidance OCSE: l'hedging*

- Ipotizzabile l'attribuzione del ruolo di *service provider* alla realtà cui fa capo la gestione della tesoreria nel caso in cui la stessa si **limiti** a supportare centralmente le singole entità del gruppo nella definizione dei contratti di *hedging*. Tali contratti sono poi formalizzati direttamente da queste ultime (a fronte del riconoscimento di una remunerazione alla tesoreria, commisurata al suo profilo funzionale).
- Nessuno specifico *input* è fornito in merito a possibili approcci pratici utilizzabili ai fini delle valutazioni per la quantificazione della remunerazione da attribuirsi in caso di **gestione attiva** della tesoreria.

La recente *Guidance OCSE*: le garanzie

- Cruciale la capacità di individuare e valorizzare il **beneficio** generato dalla garanzia in capo al soggetto garantito, al netto dell'effetto derivante dal mero supporto implicito.
- Il beneficio della garanzia è dato dalla **differenza** fra il tasso d'interesse che il soggetto garantito vedrebbe applicarsi in assenza di garanzia (ma tenuto conto del **supporto implicito**) ed in presenza della stessa.

La recente *Guidance OCSE*: le garanzie

- Il CUP è il primo fra i metodi suggeriti per la valorizzazione della *guarantee fee*, sebbene la sua applicazione sia riconosciuta come complicata per le peculiarità che spesso caratterizzano i rapporti infragruppo con riguardo alle garanzie.
- Lo *yield approach*, già ampiamente utilizzato nell'ambito delle *best practice* internazionali, viene individuato quale principale metodo alternativo. Sulla base di detto metodo, il beneficio della garanzia è dato dalla differenza fra il tasso d'interesse che il soggetto garantito vedrebbe applicarsi in assenza di garanzia (ma tenuto conto del supporto implicito) ed in presenza della stessa.

La recente *Guidance OCSE: la captive insurance*

- Analisi circa l'esistenza di una effettiva attività di natura assicurativa, generalmente basata sulla **diversificazione dei rischi**.
- Effettiva **assunzione, controllo e gestione dei rischi** oggetto dei contratti di assicurazione.

La recente *Guidance OCSE: la captive insurance*

- La *guidance* riconosce le difficoltà sottostanti alla determinazione della remunerazione spettante alle transazioni in commento che, per la loro natura esclusivamente infragruppo, non possono essere validamente confrontate con transazioni intercorse fra terzi.
- A tal proposito, i metodi suggeriti per la remunerazione delle transazioni, quale il metodo attuariale, appaiono essere, talvolta, di difficile applicazione.

Covid-19

- La pubblicazione della *guidance* ha anticipato di poco il periodo di straordinaria eccezionalità che i mercati si sono trovati a fronteggiare a causa della pandemia legata alla diffusione del virus Covid-19.
- In tal senso si è assistito a:
 - *Shock* sui mercati borsistici;
 - Corsa ai beni rifugio ed impatto sulle valute;
 - Problemi di liquidità a fronte dell'interruzione di attività;
 - Smobilizzo di *asset* finanziari a valori non preventivabili;
 - Interventi pubblici (e.g. finanziamenti a fondo perduto, prestazione di garanzie su finanziamenti, prestazione di garanzie all'*export*).

Covid-19

- Gli interventi governativi avranno un impatto significativo sulle *performance* economico-finanziarie e la possibilità di sopravvivenza, la struttura patrimoniale e il merito creditizio delle imprese.
- Da una **prospettiva operativa**, si assiste a i gruppi intervenuti con:
 - iniezioni di liquidità a favore delle *subsidiary* bisognose,
 - il rilascio di garanzie a beneficio di soggetti finanziariamente più deboli,
 - accordi di natura straordinaria spesso regolati da condizioni anch'esse eccezionali per consentire il raggiungimento di obiettivi strategici, se non addirittura la sopravvivenza del gruppo stesso.

Covid-19

- In tal senso sarà cruciale riuscire a **documentare, per tempo**, la natura e gli effetti dei rimedi straordinari impattanti sulle decisioni aziendali del gruppo, in modo tale da provare a documentarne, a posteriori, le logiche sottostanti.
- L'accurata documentazione delle transazioni sarà inoltre fondamentale a supporto delle iniziative intraprese nel corso del 2020 per far fronte alle circostanze di estrema eccezionalità che ogni operatore economico si trova ad affrontare nel contesto economico attuale.

Q&A

Contatti

Gianni Bitetti

Partner – M&A Tax, International Tax &
Transfer Pricing

T +39 02 783 351

E gianni.bitetti@bgt.it

W bgt-grantthornton.it



Grant Thornton

An instinct for growth™

